

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-342 del 21/01/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO IN LOCALITA' BRUGNETO IN COMUNE DI REGGIOLO (RE). DITTA: TREVISI SOCIETA' AGRICOLA. PRATICA: RE02A0332.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-342 del 21/01/2026
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione n. 2915 del 03/03/2006 è stata riconosciuta ai sigg. Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco e Trevisi Roberto la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, (codice pratica RE02A0332), come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m. 100,00 e m. 40,00;
- ubicazione del prelievo: comune di Reggiolo (RE), Località Brugneto, via Margonara, 3, censito al fg. 8, mappali 291 e 135 su terreno di proprietà dei sigg. Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco e Trevisi Roberto;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati e irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 7,87;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 25.000;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 1595 del 03/01/2007 con cui l'Azienda Agricola Trevisi S.S., c.f. 81000580357 ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione ad uso zootecnico e igienico per una portata di 2,0 l/s e per un volume di 3.950 mc/annui - codice pratica RE02A0332;
- della nota, registrata al prot. n. PG/2015/0827879 del 13/11/2015, con cui l'Azienda Agricola Trevisi S.S. ha comunicato la rinuncia al pozzo ad uso zootecnico sito in località Brugnato nel comune di Reggiolo (RE) distinto in catasto al fg. 8 Mapp. 456 con richiesta di cambio di destinazione d'uso a domestico a causa della non potabilità dell'acqua;

DATO ATTO che con nota, prot. n. PGDG/2018/0014161 del 10/10/2018, Arpae ha comunicato alla ditta Trevisi Società Agricola, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del R.R. 41/2001, l'impossibilità di accogliere la modifica di destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico in quanto lo stesso ha una profondità superiore a 20 m e che il canone per i 2 pozzi sarebbe pertanto stato calcolato sulla base dell'uso igienico e assimilati;

PRESO INOLTRE ATTO che con le integrazioni documentali, registrate ai prot. n. 0182148 del 15/10/2025 e n. 0195414 del 04/11/2025, è stata richiesta per i due pozzi una portata massima complessiva di l/s 4,50 e un volume complessivo di 7.980 mc;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di rinnovo sul BURERT n. 286 del 19/11/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalle indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);

CONSIDERATO:

- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso zootecnico, pari a mc/annui 7.820, non risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 220 bovini di cui 110 a lattazione, e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto per l'uso zootecnico a mc/annui 7.722;
- che tuttavia il pozzo 1 è utilizzato anche ad uso igienico;

RITENUTO conseguentemente che possa essere assentito per il pozzo 1 il volume di mc/annui 7.820 per l'uso zootecnico e igienico e per il pozzo 2 il volume di mc 160 per l'uso irrigazione orto familiare;

CONSIDERATO che la concessione in rinnovo era intestata a Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco e Trevisi Roberto e che pertanto la richiesta di rinnovo presentata dall'Azienda Agricola Trevisi S.S. ora Trevisi Società Agricola c.f. 81000580357 i cui soci sono Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco, Trevisi Roberto, Trevisi Emanuele e Trevisi Alessandro è da considerarsi anche come richiesta di cambio di titolarità;

DATO ATTO che in data 11/11/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che i sigg. Trevisi Emanuele, Trevisi Roberto, Trevisi Enrico Franco, Trevisi Emilio e Trevisi Alessandro, soci della ditta Trevisi Società Agricola, sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunte al prot. n. 0199865 del 11/11/2025;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0202464 del 14/11/2025 è stato richiesto alla Provincia di Reggio Emilia il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. n. 0220227 del 12/12/2025;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale di importo pari a 143,60 euro costituito dai sigg. Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco e Trevisi Roberto per la concessione a loro rilasciata con det. n. 2915 del 03/03/2006, può essere mantenuto per la presente concessione, in quanto gli stessi, con nota acquisita agli atti con prot. n. 0206047 del 20/11/2025, hanno dichiarato di rinunciare alla quota del deposito cauzionale di propria spettanza e di assentire che detta somma vada a costituire parte del deposito cauzionale dovuto per il rinnovo della concessione a nome della ditta Trevisi Società Agricola;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 20/01/2026 la somma pari a 106,40 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 07/04/2006, nella misura di 143,60 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità e variante in diminuzione della concessione cod. pratica RE02A0332;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di assentire alla ditta Trevisi Società Agricola, c.f. 81000580357, il rinnovo di concessione con cambio di titolarità e variante in diminuzione di prelievo di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RE02A0332, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi ubicati in comune di Reggiolo (RE), località Brugneto, via Margonara, 3, su terreno di proprietà dei sigg. Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco e Trevisi Roberto, aventi le seguenti caratteristiche:
 - **Pozzo 1** = profondità m. 100,00, censito al Fg. 8, Mapp. 455, coordinate UTM RER: X: 639950, Y: 976225, portata massima pari a l/s 2,0 e portata media pari a l/s 0,28, volume pari a mc 7.820, uso zootecnico e igienico a servizio delle abitazioni dei 3 proprietari;
 - **Pozzo 2** = profondità m. 40,00, censito al Fg. 8 Mapp. 456, coordinate UTM RER: X: 640074, Y: 976271, portata massima pari a l/s 2,5 e portata media pari a l/s 0,012, volume pari a mc 160, uso irrigazione orto familiare;
 - portata massima complessiva pari a 4,5 l/s e portata media complessiva pari a 0,29 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 7.980 mc/annui;
- 2 di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;

- 3 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/01/2026, registrato al prot. n. 0010139 del 20/01/2026;
- 4 di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 195,46 euro;
- 5 di dare atto che in data 20/01/2026 è stato integrato nella misura di 106,40 euro il deposito cauzionale già costituito in data 07/04/2006, nella misura di 143,60 euro che viene mantenuto a favore del soggetto subentrante a garanzia del presente atto concessorio;
- 6 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
- 7 di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 8 di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 9 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 10 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 11 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 12 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Trevisi Società Agricola, c.f. 81000580357 (cod. pratica RE02A0332).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi ubicati in comune di Reggiolo, località Brugno, via Margonara, 3, su terreno di proprietà dei sigg. Trevisi Emilio, Trevisi Enrico Franco e Trevisi Roberto, aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1 = profondità m. 100,00, tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 80, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,2, censito al Fg. 8, Mapp. 455, coordinate UTM RER: X: 639950, Y: 976225, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 88,00 e m 100,00 dal piano di campagna;

Pozzo 2 = profondità m. 40,00, tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 140, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5, censito al Fg. 8 Mapp. 456, coordinate UTM RER: X: 640074, Y: 976271, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 28,00 m e 40,00 m dal piano di campagna;

2. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico a servizio di un allevamento di 220 bovini di cui 110 a lattazione per fornire l'acqua per l'alimentazione del bestiame e per il ciclo di mungitura e pulizia aziendale e a uso igienico a servizio delle abitazioni dei 3 proprietari (Pozzo 1) e per l'irrigazione dell'orto familiare (Pozzo 2).

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito come di seguito descritto:

Pozzo 1: portata massima pari a l/s 2,0 e portata media pari a l/s 0,28, volume pari a mc 7.820, uso zootecnico e igienico;

Pozzo 2: portata massima pari a l/s 2,5 e portata media pari a l/s 0,012, volume pari a mc 160, uso irrigazione orto familiare.

3. La portata massima complessiva risulta pertanto pari a 4,5 l/s, la portata media complessiva pari a 0,29 l/s e il volume complessivo pari a 7.980 mc/annui.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata in ciascuna opera di presa e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di

misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, R.D. 1775/1933, dall'art. 49, comma 1, R.R. 20/11/2001, n. 41 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.